

Covid-19 - Cassa integrazione guadagni per le aziende del "settore moda"

Circolare 467 del 07/07/2021 - Lavoro e Previdenza

Il D.L. 30 giugno 2021, n. 99 ha previsto per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la **classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15**, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di presentare, per i lavoratori in forza alla data del 30 giugno 2021, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale Covid-19 (di cui agli artt. 19 e 20 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27) per una durata massima di 17 settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Le domande di accesso ai trattamenti sono da presentare all'Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Fonte: <https://ali.mediatrria.com/servizi/lavoro-e-previdenza/circolari/covid-19-cassa-integrazione-guadagni-per-le-aziende-del-settore-moda>